

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo SICIT - Società internazionale controllo impianti tecnologici S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo B, limitatamente alla lettera B);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A7065

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 maggio 2000.

**Trasmissione per via telematica dei dati inerenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali.**

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE  
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1977 e il decreto ministeriale 25 agosto 1977 del Ministro della sanità, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 9 agosto 1977 e n. 238 del 1° settembre 1977;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 2 del decreto 4 dicembre 1990 del Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1990;

Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 19 giugno 1991;

Visto il decreto 27 aprile 1992 del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed in particolare gli articoli 3 e 16;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754;

Vista la circolare ministeriale n. 8 del 10 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 luglio 1997;

Visto il decreto 15 luglio 1997 del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1997;

Visto il decreto 18 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 1998, inerente le linee guida per l'istituzione e il funzionamento dei Comitati etici;

Visto il decreto 18 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 1998, recante le modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche e considerato in particolare che l'art. 7 prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, dei registri dei comitati etici, dei giudizi di notorietà dei medicinali di non nuova istituzione e delle sperimentazioni;

Considerato altresì che l'art. 7 del richiamato decreto 18 marzo 1998 prevede che l'istituzione dei ricordati registri avvenga tramite trasmissione al Ministero dei dati da parte dei responsabili delle strutture sanitarie o di ricerca, nonché da parte dei proponenti le sperimentazioni;

Visto il decreto 19 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 19 aprile 1999, e inerente il riconoscimento di idoneità dei centri per

la sperimentazione clinica dei medicinali e considerato in particolare che l'art. 4 prevede l'istituzione presso il dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del registro delle strutture private idonee alle sperimentazioni cliniche, tramite trasmissione al Ministero della sanità dei relativi dati da parte dei responsabili delle strutture interessate;

Ritenuto necessario che i dati relativi ai richiamati registri, costituiscano una banca dati informatizzata;

Ritenuto altresì necessario che detti dati pervengano al Ministero per via telematica.

Decreta:

Art. 1.

1. I dati inerenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali necessari per l'istituzione dei registri di cui alle norme richiamate in premessa debbono essere trasmessi anche per via telematica al Ministero della sanità, dai responsabili delle strutture sanitarie e dai promotori delle sperimentazioni, secondo le modalità precisate da specifica circolare del direttore generale del dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, quale aggiornamento della circolare n. 8/1997.

Roma, 25 maggio 2000

*Il direttore generale:* MARTINI

00A7095

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 maggio 2000.

**Riconoscimento di titoli professionali esteri quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 37/A.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI  
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso nelle scuole secondarie;

Visto il decreto direttoriale del 22 febbraio 1999 con il quale sono stati riconosciuti al sig. Di Terlizzi Gianandrea i titoli professionali conseguiti in Spagna ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Visti gli atti relativi al superamento della predetta prova attitudinale, trasmessi dal Provveditorato agli studi di Roma, sostenuta dall'interessato il 23 marzo 2000;

Decreta:

I titoli: «Licenciado en Filosofia» e «Certificado de Aptitud Pedagógica» conseguiti in Spagna dal sig. Di Terlizzi Gianandrea, nato a Genova il 13 maggio 1968, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 37/A - Filosofia e storia.

Roma, 23 maggio 2000

*Il direttore generale:* PARADISI

00A7098

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 10 maggio 2000.

**Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ai «Piccoli Gruppi Sacri» di Caltanissetta nel valore di L. 800 - € 0,41.**

IL SEGRETARIO GENERALE  
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;